

N. R.G. 102/2024



cos. 2971/2024

Sent. N. 126/2024

Rep. N. 192/2024

Costanzo Nicolo RF 17/2024

Dentamaro Anna Rita RF 18/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni

Vista la domanda depositata in data da NICOLA COSTANZO e DENTAMARO ANNA RITA con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 19.3.2024;

Letta la relazione depositata dai Gestori dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;

Dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame, in assenza di contestazioni sulla convenienza, è pervenuta al Gestore la sola richiesta dell'istituto di credito diretta ad invocare un maggior soddisfacimento del credito, senza tuttavia formulare alcuna osservazione formale né lamentare la minor convenienza della proposta.

Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori, è sufficiente richiamare quanto già osservato nel decreto



di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione del Gestore dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede).

Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:

- pagamento integrale dei debiti in prededuzione, pari ad € 5.546,31, mediante 14 mensilità (dalla 74° alla 87° rata) dell'importo di € 400,00. Detto importo sarà corrisposto a seguito di corretta esecuzione del piano e di autorizzazione del Giudice Delegato;
- pagamento integrale dei debiti privilegiati, pari ad € 10.181,15, mediante 26 mensilità (dalla 1° alla 26° rata) dell'importo di € 400,00;
- pagamento del 10 %, pari ad € 18.543,24, dei debiti in chirografo, pari ad € 185.432,42 (con falcidia del 90%) mediante 47 mensilità (dalla 27° alla 73° rata) dell'importo di € 400,00.

Pertanto, sarà corrisposto ai creditori, a fronte di debiti complessivamente ammontanti ad € 201.159,88, l'importo complessivo di € 34.270,70 (€ 5.546,31 debiti in prededuzione al 100% + € 10.181,15 debiti in privilegio al 100% e € 18.543,24 chirografari falcidiati del 90%).

L'importo sarà, quindi, distribuito ai creditori privilegiati e chirografari con pagamenti rateali in n. 87 rate (7 anni e 3 mesi).

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da NICOLA COSTANZO e DENTAMARO ANNA RITA e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata ai Gestori dell'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da NICOLA COSTANZO e DENTAMARO ANNA RITA  
dispone



che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Bari il 03/05/2024

Il Giudice



dott.ssa Paola Cesaroni

